

CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio 8
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140
Albo delle banche n. 489 - Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese
Albo dei Gruppi Bancari n. 5216.7
Capitale sociale: 1.846.816.830,42 euro diviso in n. 1.108.872.369 azioni
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

**ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA
DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ PER AZIONI**

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Credito Valtellinese S.p.A. (“**Creval**” o la “**Banca**”) rende noto che in data **31 ottobre 2016** (la “**Data di Iscrizione**”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Sondrio la delibera con cui l’Assemblea Straordinaria dei Soci svoltasi in data 29 ottobre 2016, in seconda convocazione (l’“**Assemblea Straordinaria**”), ha approvato la trasformazione della Banca da “società cooperativa” in “società per azioni”.

In pari data il verbale dell’Assemblea Straordinaria e lo Statuto sociale nella versione aggiornata vengono resi disponibili al pubblico presso la sede sociale, pubblicati sul sito internet della Banca (www.gruppocreval.com) nella Sezione Governance – Assemblea Straordinaria e Ordinaria 29 ottobre 2016, nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” all’indirizzo www.1info.it.

DIRITTO DI RECESSO

Gli azionisti di Creval, ivi compresi i soci che non abbiano concorso all’approvazione della delibera di trasformazione e quindi i soci assenti, dissenzienti o astenuti (insieme, i “**Soggetti Legittimati**”), sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. b), del codice civile (il “**Diritto di Recesso**”).

VALORE DI LIQUIDAZIONE

Come reso noto al mercato in data 20 settembre 2016, il valore di liquidazione delle azioni in relazione alle quali fosse esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato dalla Banca, in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili, in Euro 0,4747 per ciascuna azione Creval (il “**Valore di Liquidazione**”). Il Valore di Liquidazione è stato calcolato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono il 21 settembre 2016, data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria.

Come *infra* più in dettaglio ricordato (vedi “*Procedimento di Liquidazione*”, punto 3 “*Ulteriori Fasi del procedimento di liquidazione*”), in data 20 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione della Banca, su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto delle considerazioni dell’*advisor* appositamente incaricato, ha deliberato, ai sensi dell’art. 28, comma 2-ter, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del relativo provvedimento attuativo della Banca d’Italia del 9 giugno 2015 e dell’art. 36, comma 5, dello Statuto all’epoca vigente della Banca quale “*Credito Valtellinese s.c.*”, **di limitare, in tutto e senza limiti di tempo (e quindi di escludere del tutto), il diritto al rimborso con fondi propri della Banca delle azioni per le quali venisse esercitato il Diritto di Recesso.**

DICHIARAZIONE DI RECESSO

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascun Soggetto Legittimato, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del codice civile, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (la "**Dichiarazione di Recesso**"), che dovrà essere spedita, con i contenuti minimi e secondo le modalità di seguito indicati a norma di legge, entro quindici giorni di calendario dalla suddetta Data di Iscrizione e dunque **entro e non oltre il 15 novembre 2016**.

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere indirizzata unicamente a "Credito Valtellinese S.p.A. – Servizio Soci ed Obbligazionisti, Via Ragazzi del '99, 12 – 23100 Sondrio", e dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura "Esercizio del Diritto di Recesso". La Dichiarazione di Recesso potrà, quale unica alternativa alla suddetta raccomandata a/r, pervenire a mezzo *Posta Elettronica Certificata ("PEC")*, purché inviata esclusivamente al seguente indirizzo PEC della Banca: azionisti@peccreval.it.

Considerato quanto sopra, non saranno ritenute valide le Dichiarazioni di Recesso inviate ad indirizzi diversi rispetto a quelli sopra riportati e, in particolare, si evidenzia che le Dichiarazioni di Recesso non dovranno in alcun modo essere consegnate o spedite presso una delle filiali delle banche appartenenti al Gruppo bancario Credito Valtellinese.

La Dichiarazione di Recesso sarà irrevocabile a partire dal momento in cui sarà pervenuta alla Banca e dovrà contenere:

- (i) i dati anagrafici ed il codice fiscale del Soggetto Legittimato che esercita la facoltà di recesso (il "**Soggetto Recedente**"), il suo domicilio, un recapito telefonico al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di recesso;
- (ii) il numero delle azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso (le "**Azioni Oggetto di Recesso**");
- (iii) l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso e tramite il quale effettuare il regolamento dell'operazione;
- (iv) una certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (la "**Certificazione**"); tale Certificazione potrà essere trasmessa, sempre entro il termine stabilito, direttamente dall'intermediario a Creval via PEC all'indirizzo azionisti@peccreval.it.

La Certificazione deve attestare:

- (a) la proprietà ininterrotta, in capo al Soggetto Recedente, delle Azioni Oggetto di Recesso a decorrere quanto meno dalla data dell'Assemblea Straordinaria fino alla data di effettivo esercizio del Diritto di Recesso stesso. Ai fini della sussistenza di tale requisito, si intenderà legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso l'azionista che, avendo acquistato le azioni in Borsa, le avrà ricevute in data di effettivo regolamento antecedente l'apertura dell'Assemblea Straordinaria;
- (b) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso o, diversamente, il Soggetto Recedente dovrà trasmettere alla Banca, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Recesso, un'apposita attestazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso, con la quale tale soggetto presti irrevocabilmente il proprio consenso ad esercitare il Diritto di Recesso in conformità alle istruzioni comunicate dal Soggetto Recedente.

Le dichiarazioni e la Certificazione di cui sopra dovranno essere rese anche da parte dei Soggetti Recedenti titolari di azioni Creval eventualmente non ancora dematerializzate. In tal caso, essi dovranno: (i) preventivamente consegnare i certificati rappresentativi delle Azioni Oggetto di Recesso ad un intermediario abilitato per l'accentramento in Monte Titoli S.p.A. e richiederne la dematerializzazione e l'accentramento; nonché (ii) chiedere il successivo rilascio della suddetta Certificazione per l'esercizio del Diritto di Recesso.

È responsabilità dei Soggetti Recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso ed inviare la medesima alla Banca entro il giorno 15 novembre 2016, come sopra indicato e nel rispetto delle modalità descritte.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il predetto termine o con modalità diverse da quelle sopra indicate e/o prive delle necessarie informazioni e/o documenti e/o non tempestivamente corredate dalla Certificazione da parte dell'intermediario depositario saranno ritenute inammissibili.

INDISPONIBILITÀ DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 2437-*bis*, comma 2, del codice civile e delle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della Certificazione da parte dell'intermediario autorizzato sarà accompagnato dal blocco delle azioni corrispondenti ad opera dell'intermediario medesimo e pertanto le azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso non potranno essere cedute né trasferite sino a: (i) in caso di mancato successivo esercizio del Diritto di Recesso, sino allo scadere del suddetto termine di quindici giorni fissato *ex lege* per il relativo esercizio (sino al 15 novembre 2016); oppure, (ii) in caso di avvenuto esercizio del Diritto di Recesso, sino all'esito del procedimento di liquidazione ai sensi di legge e delle normative regolamentari applicabili. Per effetto di detto blocco conseguente all'esercizio del Diritto di Recesso delle azioni - e pertanto per il periodo di durata del blocco medesimo - il Soggetto Recedente non potrà compiere atti di disposizione sulle proprie Azioni Oggetto di Recesso, con conseguente temporanea impossibilità di realizzare il proprio investimento, fermo restando che egli potrà esercitare il relativo diritto di voto.

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

1. Offerta in Opzione

Ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile e delle normative regolamentari applicabili, qualora uno o più Soggetti Legittimati esercitassero il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà come segue.

In primo luogo, le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione ai possessori di azioni Creval che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni Creval da essi possedute (l'**"Offerta in Opzione"**). L'Offerta in Opzione sarà depositata dalla Banca presso il Registro delle Imprese di Sondrio e ne sarà dato debito avviso nei modi e tempi di legge.

Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Sondrio. A coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, sarà riconosciuto un diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni eventualmente rimaste inopstate. Qualora il numero delle azioni per le quali fosse richiesta la prelazione fosse superiore al quantitativo di azioni rimaste inopstate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi.

2. Offerta nel mercato regolamentato

Qualora le Azioni Oggetto di Recesso dei Soggetti Recedenti non siano state acquistate, in tutto o in parte, dagli altri azionisti a seguito dell'Offerta in Opzione, le stesse saranno offerte sul Mercato Telematico Azionario e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (articolo 2437-*quater*, comma 4, del codice civile).

3. Ulteriori fasi del procedimento di liquidazione

Si ricorda che, con riferimento al rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso, l'articolo 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha modificato alcune disposizioni del D.Lgs. 1 settembre 93, n. 385, ("**TUB**") in materia di banche popolari. In particolare, all'art. 28 TUB è stato introdotto il comma 2-*ter* che recita testualmente: "*nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi*".

Come indicato nella Relazione Illustrativa sul punto 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria, pubblicata in data 28 settembre 2016 e a cui si rinvia per ogni maggiore dettaglio (la "**Relazione**"), in data 20 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto delle considerazioni dell'*advisor* appositamente incaricato, ha deliberato, ai sensi dell'art. 28, comma 2-*ter*, del TUB, del relativo provvedimento attuativo della Banca d'Italia del 9 giugno

2015 e dell'art. 36, comma 5, dello Statuto all'epoca vigente della Banca quale "*Credito Valtellinese s.c.*", di limitare, in tutto e senza limiti di tempo, il diritto al rimborso delle azioni con fondi propri della Banca.

Le eventuali Azioni Oggetto di Recesso che risulteranno non acquistate dagli altri azionisti in esercizio dell'Offerta in Opzione, e nemmeno collocate sul mercato ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, non saranno pertanto rimborsate con fondi propri della Banca e, conseguentemente, verranno liberate dal vincolo di indisponibilità di cui all'articolo 2437-*bis*, comma 2, del codice civile. I relativi titolari torneranno a disporne liberamente.

In ogni caso, gli eventuali fondi rinvenienti dall'esercizio del diritto di opzione e dall'offerta sul mercato saranno utilizzati per rimborsare il Valore di Liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso secondo specifici criteri di rimborso e riparto che assicurino la parità di trattamento a tutti i Soggetti Recedenti.

Le modalità e i termini di adesione all'Offerta in Opzione e ogni ulteriore informazione relativa al procedimento di liquidazione saranno comunicate in tempo utile anche mediante, ai sensi di legge, pubblicazione di appositi avvisi sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché sul sito internet della Banca all'indirizzo www.gruppocreval.com e, per quanto riguarda l'Offerta in Opzione, nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Sondrio ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile.

Il presente comunicato verrà pubblicato anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Sondrio, 31 ottobre 2016

Credito Valtellinese S.p.A.